PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico
Servizio S.I.T.I. – P.T.A.

*U*nità *O*perativa: *P*atto *T*erritoriale *A*gricoltura

DETERMINAZIONE N. 55 / 07 DEL 11 FEBBRAIO 2016

Oggetto: Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Benevento Impresa: PENNA ANTONIETTA – PTA 09/15- Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96- Rettifica D.D.222/07 del 27.10.2015

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria D.D.222/07 del 27.10.2015 ad oggetto: *"Impresa: PENNA ANTONIETTA – PTA 09/15 Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96"*

PRESO ATTO della nota Regione Campania n.904859 del 29.12.2015 con la quale si evidenziavano rettifiche a farsi circa il calcolo degli interessi al TUR da applicare, per inesattezza circa la data di ricezione della documentazione finale di spesa riportata nella Tabella All.2;

RITENUTO procedere con il presente atto alle dovute rettifiche indicate dalla Regione Campania;

VISTO l'art. 2, commi 203 e segg., della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTE le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 n. 29, 11 novembre 1998 n. 127, 17 marzo 2000 n. 31 e 22 giugno 2000 n. 69;

VISTO il comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175;

VISTO il punto 2.4, lett. A) del suddetto comunicato che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: "per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 488/92 e successive modificazioni e integrazioni";

VISTO il decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319, nonché la circolare esplicativa del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20.11.1997 n. 234363 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. 31 luglio 2000, n. 320 concernente la "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali";

VISTO il D.Lgs 300/1999, il DPR 175/2001 e il DPCM 10.4.2001, con i quali le competenze relative ai patti territoriali – nell'ambito del più generale trasferimento degli strumenti di programmazione negoziata – sono state trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) al Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato);

VISTO il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'Area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. 320 del 31 luglio 2000, approvato con Decreto Ministeriale n. 115374 del 04/04/2002;

VISTA la domanda di agevolazioni sottoscritta dall'impresa PENNA ANTONIETTA, ai sensi della L.662/96, art.2, commi 203 e seguenti, riguardante un programma di investimenti riferito alla sede ubicata nel Comune di Castelpagano (BN), C.da Varco 5;

VISTA la relazione Istruttoria del soggetto convenzionato UBI BANCA (ex Centro Banca), con la quale è stato determinato in via provvisoria un contributo di € 25.203,09;

VISTO il decreto del 25/05/2001 n. 2542 con il quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha approvato e finanziato il Patto territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Benevento nel suo complesso;

VISTO il documento di stipula del Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Benevento, con il quale il Soggetto Beneficiario si è impegnato a realizzare il progetto di investimento nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate dalla relazione istruttoria predisposta dal S.I. CENTRO BANCA;

VISTA la relazione sullo stato finale del programma di investimenti del soggetto istruttore convenzionato UBI BANCA (ex Centro Banca) del 15.11.2013, a seguito dell'intervenuta ultimazione del programma medesimo;

VISTA le delibera CIPE n. 171 del 2 dicembre 2005, con la quale sono state fornite disposizioni in materia di accertamenti di spesa sui Patti Territoriali e Contratti d'Area;

VISTA la legge 2/2009, art. 18bis, con la quale sono state fornite ulteriori disposizioni in materia di accertamenti di spesa sui Patti Territoriali e Contratti d'Area;

VISTA la legge n. 134 del 07/08/2012, art. 29 comma 7;

VERIFICATA l'ultimazione del programma di investimento, la completezza e la pertinenza all'iniziativa agevolata della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;

CONSIDERATO che non sono state rilevate motivazioni di revoca totale delle agevolazioni ai sensi della normativa in vigore, salvo l'esito di ulteriori eventuali controlli ed ispezioni;

CONSIDERATO che con nota prot.gen n.74308 del 27.11.2014, la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento di rideterminazione del contributo, ricalcolato dalla Banca istruttrice in € 13.608,12, e dunque inferiore a quello concesso in via provvisoria;

CONSIDERATO: che è pervenuta controdeduzione da parte della ditta a quanto comunicato in sede di avvio del procedimento di rideterminazione del contributo, con nota prot.gen.130 del 15.01.2015, alla quale il S.I. ha fornito riscontro con supplemento istruttorio del 17.03.2015, inviato anche all'Azienda, ribadendo le risultanze della R.F.;

CONSIDERATO:che questo S.R., ritenendo la problematica sollevata dall'Azienda comune a diverse iniziative, interessava i competenti uffici del MISE, con propria nota n.14423 del 23.02.2015; che il MISE forniva riscontro e competente indirizzo con propria nota acquisita dall'Ente al prot.gen.n.70622 del 19.10.2015, di fatto confermando gli esiti della R.F del 15.11.2013 elaborata dal Soggetto Istruttore UBI BANCA (ex Centro Banca).

CONSIDERATO che la C.DD.PP. ha effettuato erogazioni per complessivi € 22.628,79 e precisamente:
In data 09/12/2002 € 8.401,03
In data 25/01/2006 € 8.401,03
In data 25/01/2006 € 5.880,73

CONSIDERATO pertanto che tra il contributo rideterminato e le erogazioni effettuate, residua un saldo negativo pari a : euro 9.074,67

CONSIDERATO che, secondo gli indirizzi forniti dal MISE, si è provveduto al calcolo degli interessi accessori da applicare in sede di rideterminazione dei contributi concessi, pari a € 457,04, come da scheda allegata;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 9 del citato disciplinare, che legittima il Soggetto Responsabile locale ad adottare i provvedimenti di approvazione definitiva dei programmi di investimento;

SI PROPONE

Art. 1

E' approvato in via definitiva il programma d'investimenti dell'impresa individuale: PENNA ANTONIETTA, con sede nel Comune di Comune di Castelpagano (BN), C.da Varco;

per le seguenti spese ammesse, (in K/euro e due decimali):

Ordinario	€ 31,42
Leasing	0
Suolo aziendale	0
Progettazione e studi	€ 1,55

Opere murarie e assimilate	€ 7,75
Macchinari, imp.e attrezz.	€ 22,12
TOTALE	€ 31,42

per un valore attualizzato degli investimenti ammissibili pari a € 31,42 (in K/euro e due decimali) tutti per la parte in ordinario.

Art. 2

In relazione al programma di investimento approvato all'art. 1, sulla base del foglio di calcolo allegato, risulta un contributo ricalcolato di € 13.608,12, tutti per spese dirette.

Art. 3

È concesso in via definitiva un contributo per spese dirette di **€ 13.608,12.**

Art. 4

E' disposto la restituzione della somma di € 9.074,67, pari alla differenza tra l'importo complessivo delle quote già erogate e quello del contributo concesso in via definitiva di cui all'art. 3. A tale somma dovrà essere sottratto l'interesse calcolati al TUR, pari a € 457,04 . Questi ultimi sono stati calcolati sugli importi corrispondenti alla differenza tra gli importi erogati e quelli che si sarebbe dovuto erogare sulla base delle quote rideterminate come da allegato foglio di calcolo *(all. 2)*, a decorrere dalla data delle rispettive erogazioni fino alla data dei nove mesi successivi al ricevimento, da parte del Soggetto Responsabile, della documentazione finale di spesa, avvenuta il 21.04.2006.

È fatto obbligo all'impresa di restituire la somma complessiva dovuta di € 9.531,71, mediante versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente, che provvederà a sua volta al successivo versamento sul Capitolo n.3592-Art.22-capo 18°- delle Entrate dello Stato – Somma da introitare ai fini della rassegnazione in tutto o in parte all'Amministrazione dello Sviluppo Economico –, avendo cura di specificare la **causale** del versamento stesso: **"Patto Territoriale dell'Agricoltura della Provincia di Benevento – restituzione somme di cui all'art. 4 del decreto definitivo di concessione delle agevolazioni – ditta PENNA ANTONIETTA – progetto PTA 09/15."**

L'impresa dovrà dare apposita comunicazione dell'avvenuta restituzione, sia al Soggetto Responsabile ENTE Provincia di Benevento-Servizio P.T.A.-Rocca dei Rettori-82100 Benevento, che al Ministero dello Sviluppo Economico – DGIAI – Divisione VII Ufficio Patti Territoriali – Via del Giorgione 2b 00147 Roma, allegando, rispettivamente, **quietanza** in copia ed in **originale** del versamento effettuato comprovante l'effettiva restituzione.

Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente decreto, gli Uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico procederanno al recupero in via coattiva delle somme dovute per il recupero del contributo e degli interessi.

Art. 5

In relazione a quanto disposto dal D.M. 527/95, art. 8, comma 1, lett. b) e successive modifiche ed integrazioni, è assunta per l'entrata in funzione dell'impianto, la data del 06.06.2005 e, per l'entrata a regime, la data del 06.06.2009, in base agli accertamenti finali sulla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6

Rimangono fermi tutti gli obblighi previsti dalla normativa che regola la concessione delle agevolazioni, ivi compresi quelli relativi all'eventuale pagamento dei canoni di locazione finanziaria oggetto del programma di investimento agevolato il cui mancato rispetto può determinare la revoca parziale o totale delle agevolazioni confermate con la presente deliberazione.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è possibile: proporre ricorso al competente T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notifica se si agisce a tutela di un interesse legittimo; adire la competente Autorità giudiziaria ordinaria, se si agisce a tutela di un diritto soggettivo, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ai sensi dell'art. 147bis del D. L.vo 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

D E T E R M I N A

Art. 1

E' approvato in via definitiva il programma d'investimenti dell'impresa individuale: PENNA ANTONIETTA, con sede nel Comune di Comune di Castelpagano (BN), C.da Varco;

per le seguenti spese ammesse, (in K/euro e due decimali):

Ordinario	€ 31,42
Leasing	0
Suolo aziendale	0
Progettazione e studi	€ 1,55
Opere murarie e assimilate	€ 7,75
Macchinari, imp.e attrezz.	€ 22,12
TOTALE	€ 31,42

per un valore attualizzato degli investimenti ammissibili pari a € 31,42 (in K/euro e due decimali) tutti per la parte in ordinario.

Art. 2

In relazione al programma di investimento approvato all'art. 1, sulla base del foglio di calcolo allegato, risulta un contributo ricalcolato di € 13.608,12, tutti per spese dirette.

Art. 3

È concesso in via definitiva un contributo per spese dirette di **€ 13.608,12.**

Art. 4

E' disposto la restituzione della somma di € 9.074,67, pari alla differenza tra l'importo complessivo delle quote già erogate e quello del contributo concesso in via definitiva di cui all'art. 3. A tale somma dovrà essere sottratto l'interesse calcolati al TUR, pari a € 457,04 . Questi ultimi sono stati calcolati sugli importi corrispondenti alla differenza tra gli importi erogati e quelli che si sarebbe dovuto erogare sulla base delle quote rideterminate come da allegato foglio di calcolo *(all. 2)*, a decorrere dalla data delle rispettive erogazioni fino alla data dei nove mesi successivi al ricevimento, da parte del Soggetto Responsabile, della documentazione finale di spesa, avvenuta il 21.04.2006.

È fatto obbligo all'impresa di restituire la somma complessiva dovuta di € 9.531,71, mediante versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente, che provvederà a sua volta al successivo versamento sul Capitolo n.3592-Art.22-capo 18°- delle Entrate dello Stato – Somma da introitare ai fini della rassegnazione in tutto o in parte all'Amministrazione dello Sviluppo Economico –, avendo cura di specificare la **causale** del versamento stesso: **"Patto Territoriale dell'Agricoltura della Provincia di Benevento – restituzione somme di cui all'art. 4 del decreto definitivo di concessione delle agevolazioni – ditta PENNA ANTONIETTA – progetto PTA 09/15."**

L'impresa dovrà dare apposita comunicazione dell'avvenuta restituzione, sia al Soggetto Responsabile ENTE Provincia di Benevento-Servizio P.T.A.-Rocca dei Rettori-82100 Benevento, che al Ministero dello Sviluppo Economico – DGIAI – Divisione VII Ufficio Patti Territoriali – Via del Giorgione 2b 00147 Roma, allegando, rispettivamente, **quietanza** in copia ed in **originale** del versamento effettuato comprovante l'effettiva restituzione.

Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente decreto, gli Uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico procederanno al recupero in via coattiva delle somme dovute per il recupero del contributo e degli interessi.

Art. 5

In relazione a quanto disposto dal D.M. 527/95, art. 8, comma 1, lett. b) e successive modifiche ed integrazioni, è assunta per l'entrata in funzione dell'impianto, la data del 06.06.2005 e, per l'entrata a regime, la data del 06.06.2009, in base agli accertamenti finali sulla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6

Rimangono fermi tutti gli obblighi previsti dalla normativa che regola la concessione delle agevolazioni, ivi compresi quelli relativi all'eventuale pagamento dei canoni di locazione finanziaria oggetto del programma di investimento agevolato il cui mancato rispetto può determinare la revoca parziale o totale delle agevolazioni confermate con la presente deliberazione.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è possibile: proporre ricorso al competente T.A.R. o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notifica se si agisce a tutela di un interesse legittimo; adire la competente Autorità giudiziaria ordinaria, se si agisce a tutela di un diritto soggettivo, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Elisabetta Cuoco)

PROVINCIA DI BENEVENTO

Il Dirigente del Settore
(Dr.ssa Pierina Martinelli)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD.CRED._____LIQ.N._____

DEL_____

Il Responsabile del Servizio Spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
Avv.Vincenzo Catalano